

ONERI INFORMATIVI
MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016
E DALLA PRESENTE CIRCOLARE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA
(EVIDENZIATE IN CORSIVO)

ONERI MODIFICATI

1) Domanda di accesso al contributo			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 8 e punto 9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di accesso al contributo è redatta secondo lo schema di cui al *nuovo allegato n. 1* alla presente circolare, che include tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste all'impresa (possessione dei requisiti, conformità degli investimenti, dimensione di impresa, ...).

Come già previsto dalla precedente normativa, solo nei seguenti casi, la domanda prevede allegati:

- in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., *resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it*;
- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- in caso di impresa associata/collegata ai sensi della vigente disciplina comunitaria, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa.

La domanda di agevolazione e le eventuali dichiarazioni allegate, firmate digitalmente nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, sono presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari convenzionati.

2) Dichiarazione relativa al completamento dell'investimento			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 10 e punto 13 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a presentare, *entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso*, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il completamento dell'investimento nei termini previsti dal DM 25/01/2016 e reca in allegato l'elenco delle spese sostenute e gli estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando il *nuovo schema di cui all'allegato n. 2* alla presente circolare *ed è sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa* (e non più anche dal presidente del collegio sindacale/revisore legale/esperto contabile).

3) Domanda di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 10 e punto 13 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è presentata dall'impresa esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica presente nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, ed è firmata digitalmente.

Alla domanda di erogazione relativa alla prima quota di contributo, redatta secondo il *nuovo schema di cui all'allegato n. 3* alla presente circolare, sono allegati i seguenti documenti:

- dichiarazioni liberatorie dei fornitori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti altresì il requisito "nuovo di fabbrica" (*semplificazione delle modalità di trasmissione, che non prevedono più l'accorpamento delle liberatorie dei fornitori in un unico file in formato "pdf", accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà specifica sulla loro conformità agli originali; tale dichiarazione è ora ricompresa nella richiesta di erogazione, alla quale le singole liberatorie dei fornitori vengono allegate*);
- solo in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui sono confermati i dati forniti in sede di presentazione della domanda di agevolazione, relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (informazioni antimafia). In caso di variazione, dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica prevista dalla suddetta normativa, *resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it*.

La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il

termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La richiesta è sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa (e non più anche dal presidente del collegio sindacale/revisore legale/esperto contabile).

Alle domande di erogazione relative alle successive quote di contributo, redatte secondo il nuovo schema di cui all'allegato n. 5 alla presente circolare, è richiesto di allegare, alternativamente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (informazioni antimafia), o, nel caso siano intervenute variazioni, dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui al predetto art. 85, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni e in linea con i predetti termini, è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

4) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 11, comma 2, e punto 14 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, e per conoscenza alla banca/intermediario finanziario, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento della domanda di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del DM 25/01/2016, nonché l'eventuale verificarsi delle situazioni determinanti la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12 dello stesso DM 25/01/2016.

In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

Nel caso in cui ci sia una variazione del soggetto beneficiario, risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione al Ministero e alla banca/intermediario finanziario.